



*Ministero delle politiche agricole*

*alimentari e forestali*

**CORPO FORESTALE DELLO STATO**

**ISPETTORATO GENERALE**

**Divisione 7<sup>a</sup> - Servizio CITES Centrale**

Via Giosuè Carducci, 5 - 00187 Roma

Tel. (06) 46657222 - 46657228

Fax (06) 48905507

*Roma 11.02.2011*

Ai Servizi CITES Territoriali  
del Corpo forestale dello Stato

LORO SEDI

Ai Servizi CITES Territoriali presso le Regioni  
a Statuto Speciale e le Province Autonome

LORO SEDI

Ai Nuclei Operativi CITES  
del Corpo forestale dello Stato

LORO SEDI

p.c. Ai Comandi Regionali  
del Corpo forestale dello Stato  
Servizi CITES Regionali

LORO SEDI

Prot. *201100934* Pos. *I/E*

All. ....

**CIRCOLARE CITES n. 4/2011**

**OGGETTO:** CITES – Certificati di cui all'art. 8.3 del Reg. (CE) 338/97 per esemplari non muniti di marcatura individuale e permanente.

Con riferimento all'oggetto, si richiamano codesti Uffici ad ottemperare, nel rilascio dei certificati di cui all'oggetto, a quanto disposto dall'art. 11 del Reg. (CE) 865/2006. In particolare al comma 3 è stabilito che, qualora gli esemplari non siano muniti di marcatura individuale e permanente, il certificato deve ritenersi valido solo per una sola transazione commerciale.

Le schede fotografiche del genere *Testudo* rientrano sicuramente in tale fattispecie.

Pertanto, qualora vengano rilasciati certificati di esenzione dai divieti di cui all'art. 8.1 del Reg. (CE) 338/97 e l'esemplare non risulti essere marcato conformemente all'art. 66 del Reg. (CE) 865/2006, dovrà essere specificato nella casella 20 (relativa alle condizioni particolari), che il certificato è valido solo per una transazione commerciale, barrando altresì l'apposita casella.

In particolare la annotazione da riportare sarà la seguente:

*"Parere positivo della xxx CSC – La scheda fotografica deve essere rinnovata annualmente fino all'inserimento del microchip entro il 5° anno di età. Valido per una sola transazione al di fuori del territorio nazionale. Valid only for one transaction outside Italy (art. 11. c. 3 Reg.(CE) 865/06).*

Si evidenzia inoltre che, qualora vengano richieste sostituzioni di certificati emessi dalle altre Autorità di gestione della UE per esemplari non marcati in maniera permanente (marcatura con scheda fotografica), codesti Uffici dovranno prestare attenzione affinché siano state rispettate le annotazioni particolari presenti nel campo 20.

Sono infatti attualmente frequenti i casi in cui le rispettive Autorità di gestione contattate dalla scrivente per la conferma di validità, secondo quanto previsto dall'art. 51 del Reg. (CE) 865/06, confermano la validità del certificato solo nel caso in cui lo stesso sia stato oggetto di una sola transazione commerciale. Ai fini di detta verifica appare quindi opportuno che all'atto della richiesta di sostituzione di questo tipo di certificati, vengano verificate anche le modalità di acquisizione degli esemplari in questione (fattura, scontrino fiscale ecc...).

Ovviamente, se l'esemplare fosse ancora sprovvisto di uno dei sistemi di marcatura di cui all'articolo 66 del regolamento citato, il nuovo certificato sostitutivo, dovrà specificare condizioni coerenti con le indicazioni sopra riportate.

Si raccomanda esatto adempimento.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE  
Pr. Dir. tSFP Ing. Ciro Lungo

